

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

29 settembre 1999

**nella causa C-56/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo): Modelo SGPS SA contro Director-Geral dos Registos e Notariado<sup>(1)</sup>**

**(«Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Onorari richiesti per la redazione di un atto notarile che attesta un aumento di capitale nonché una modifica della denominazione sociale e della sede di una società di capitali»)**

(1999/C 366/20)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-56/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (diventato art. 234 CE), dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Modelo SGPS SA e Director-Geral dos Registos e Notariado, con l'intervento del Ministério Público, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 4, n. 3, 10 e 12, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata con direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di Sezione, J.L. Murray e H. Ragnemalm (relatore), giudici, avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 29 settembre 1999 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, deve essere interpretata nel senso che gli onorari riscossi per la redazione di un atto notarile che attesta un'operazione prevista dalla direttiva, in una situazione caratterizzata dal fatto che i notai sono dipendenti statali e che gli onorari sono in parte versati allo Stato per finanziare talune funzioni di quest'ultimo, costituiscono un'imposta ai sensi della direttiva.
2. Gli onorari dovuti per la redazione di un atto notarile che attesta l'aumento del capitale nonché la modifica della denominazione sociale e della sede di una società di capitali sono, qualora costituiscano un'imposta ai sensi della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, vietati in linea di principio in forza dell'art. 10, lett. e), della stessa direttiva.
3. Un diritto riscosso per la redazione di un atto notarile che attesta l'aumento del capitale sociale nonché la modifica della denominazione sociale e della sede di una società di capitali, come gli onorari di cui alla causa principale, il cui importo

aumenta direttamente e senza limiti in proporzione al capitale sociale sottoscritto, non ha carattere remunerativo ai sensi dell'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303.

4. L'art. 10 della direttiva 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, attribuisce ai singoli diritti di cui possono avvalersi dinanzi ai giudici nazionali.

<sup>(1)</sup> GU C 113 dell'11.4.1998.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

5 ottobre 1999

**nella causa C-179/95: Regno di Spagna contro Consiglio dell'Unione europea<sup>(1)</sup>**

**(«Pesca — Regolamento recante limitazione e ripartizione fra Stati membri delle possibilità di pesca — Scambio di contingenti di pesca — Annullamento»)**

(1999/C 366/21)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-179/95, Regno di Spagna (agenti: signor A. Navarro González e signora R. Silva de Lapuerta), contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori J. Carbery e G.L. Ramos Ruano), sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee (agenti: signor T. Van Rijn, e signora B. Vilá Costa), avente ad oggetto l'annullamento del punto 1, 1.1, secondo comma, lett. i), ultima parte della frase, dell'allegato IV del regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 1995, n. 685, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 71, pag. 5), nonché della quinta rubrica, relativa all'acciuga, dell'allegato I del regolamento (CE) del Consiglio 31 marzo 1995, n. 746, che modifica il regolamento (CE) n. 3362/94 che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1995 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 74, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori G. Hirsch, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione (relatore), J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici; avvocato generale: S. Alber, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 5 ottobre 1999, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il ricorso è respinto.